



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8986 - Data adozione: 14/09/2016

Oggetto: Società Faggi Enrico S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 ter del D. Lgs. n. 152/2006, relativa all'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, ubicato in via E. Majorana, n. 101/103 nel Comune di Sesto Fiorentino.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/09/2016

Numero interno di proposta: 2016AD011137

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i e richiamata in particolare la parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, Titolo III-bis;

Vista la Direttiva n. 2008/1/CE del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control, di seguito abbreviato in IPPC;

Visto il Decreto Legislativo 04 marzo 2014 n. 46 – Provvedimento di attuazione della Direttiva 2010/75/UE;

Vista la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 “Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs.59/2005”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 885 del 18.10.2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n.631”;

Richiamata la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Regionale n.1227 del 15.12.2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista la domanda e la relativa documentazione tecnica presentata dalla società Faggi Enrico S.p.A. al SUAP del Comune di Sesto Fiorentino, in data 05.03.2015 con prot. n. 10961 inoltrata dallo stesso SUAP alla Città Metropolitana di Firenze in data 05.03.2015, (prot. n. 0124432 ID_ 6023912); e successive integrazioni prot. n. 24071 del 18.05.2015 inoltrate dallo stesso SUAP alla Città Metropolitana di Firenze in pari data (prot. n. 0271108 del 18.05.2015 ID_6174347);

Considerato che l’istanza è stata presentata per ottenere, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento delle Attività IPPC, di cui all’Allegato VIII parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i ed in particolare:

5.1 - Eliminazione o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 tonnellate/giorno, che comporti il ricorso alle seguenti attività: TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO;

Atteso che la Conferenza di Servizi di cui all’art. 29-quater c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici e chiarimenti volti a superare le

problematiche emerse, riunitasi nelle sedute del 12.06.2015 del 06.07.2015, si è conclusa con l'espressione di *un parere negativo al rilascio dell'ALA*;

Considerato che la CdS di cui sopra ha stabilito che l'impianto deve essere autorizzato allo svolgimento dell'attività IPPC, di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII parte II del DLgs 152/2006 e smi ed in particolare:

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

Preso atto che la Città Metropolitana di Firenze con nota Prot. n. 0381544/15.07.2015 ha comunicato, al Suap del Comune di Sesto Fiorentino, i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto emersi nella CdS di cui sopra;

Preso atto che l'azienda chiede nel documento "Piano di adeguamento II edizione" (ID 6256291 C.M.di Firenze) *".....una deroga per quanto attiene alla misurazione in continuo dell'NH3 in quanto i fumi provenienti dalla combustione di rifiuti contenenti azoto vedono la conversione di tutto l'azoto nei suoi ossidi a causa del passaggio nel post combustore. La conversione in azoto ammoniacale non è quindi possibile...."*;

Visto il parere ARPAT Dip. di Firenze "Valutazione della documentazione integrativa", trasmesso dal SUAP del Comune di Sesto Fiorentino con Prot. n. 31841 del 01/07/2015" del 06 luglio 2015, al paragrafo I.1.1.1.3 Esame della documentazione e valutazioni: *"Per quanto riguarda l'ammoniaca, si condivide quanto rappresentato dalla ditta, evidenziando inoltre che la direttiva Comunitaria non prevede il monitoraggio di tale parametro. A tal riguardo la ditta ha presentato un quesito al MATTM e alla Regione Toscana. Sarebbe palese che chi ha formulato la prescrizione intendesse assicurare il monitoraggio dell'ammoniaca residua in caso di presenza di un denox...."*;

Valutate le note presentate dalla ditta Faggi Enrico S.p.A., in risposta ai motivi ostativi di cui sopra e trasmesse dal SUAP del Comune di Sesto Fiorentino alla Città Metropolitana di Firenze (in Atti con prot. n. 0433154/18.08.2015) e le successive integrazioni volontarie pervenute in data 14.09.2015 tramite il SUAP del Comune di Sesto Fiorentino;

Visto il parere ARPAT (prot. n. 66467 del 29.09.2015) relativo alle osservazioni e integrazioni volontarie inviate dalla ditta, in merito a quanto sopra, nelle cui conclusioni viene espresso quanto segue: *"..... che con la documentazione presentata, la ditta supera quanto oggetto dei motivi ostativi, delineando però a partire dall'esame della nuova documentazione presentata, non esaminata in precedenza, la necessità di chiarimenti su alcuni aspetti e valutazioni sulla qualificazione di alcune attività non risolvibili in maniera prescrittiva...."*;

Considerato il parere favorevole con prescrizioni espresso dai VV.FF. nell'ambito della seconda seduta di conferenza che si riassume di seguito e che sarà oggetto di specifica prescrizione:

1. il sodio nitrato stoccato (2/3 sacchi per complessivi 75 kg, come risulta dalla relazione tecnica) dovrà essere conservato in un locale dove non vi sono materiali combustibili. Pertanto, con riferimento alla Tav. 1AN, nel deposito delle materie prime sostanze solide non potrà essere conservato solfuro di sodio. In alternativa è necessario conservare il sodio nitrato di cui sopra in apposito locale.
2. nel locale fusione dovrà essere installato cartellonistica di sicurezza indicante il divieto di usare acque a getto pieno per lo spegnimento dell'incendio.
3. all'atto del rinnovo periodico di conformità antincendio per l'attività 74 di cui all'allegato O del D.P.R. n. 151/11 dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità qualora si effettuino modifiche all'impianto gas per l'installazione del nuovo forno verticale a crogiolo (Art. 4, comma 8 D.M. 7/8/12).

Preso atto che il Comune di Sesto Fiorentino alle richieste di cui alla convocazione delle CdS non ha fatto pervenire alcuna documentazione in merito alla valutazione di impatto acustico, compatibilità urbanistica dell'area, nonché prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e D.lgs n. 334/99 e s.m.i.;

Preso atto altresì che per gli aspetti relativi ai gas tossici nell'ambito delle CDS è stata rilevata l'assenza del Comune di Sesto Fiorentino, al quale si rimanda per le opportune competenze;

Considerato che:

-con il presente provvedimento sono sostituite ai sensi del comma 11 dell'art.29-quater, le autorizzazioni di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208, e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- non sono ricomprese nelle attività AIA:

- I. le attività produttive di tipo chimico fisico, incenerimento, svolte dall'azienda, in quanto quantitativi di rifiuti trattati sono inferiori alle soglie previste dall'Allegato VIII parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- II. le attività di produzione di sostanze/miscele, svolte dall'azienda, in quanto non prodotte su scala industriale

Ritenuto che trattandosi d'impianto esistente, non debba essere applicato quanto disposto alla lettera h) dell'art. 237 – sexies circa l'indicazione nell'atto di autorizzazione del periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto nel suo complesso, ma che questo debba essere limitato al nuovo forno verticale a crogiolo contrassegnato con la sigla F04 che la ditta ha richiesto di installare;

Visto che sulla base della DGRT n. 743 del 6 agosto 2012 e s.m.i. la ditta deve la garanzia finanziaria a copertura dell'attività di gestione rifiuti come previsto dall'art 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per un importo pari a € 133.379,00 (centotrentatremilatrecentosettantanove/00), tenuto conto dell'abbattimento previsto in quanto attività certificata UNI ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001: 2004 e BS OHSAS 18001:2007, e delle garanzie già prestate a suo tempo;

DECRETA

1. **di rilasciare** alla ditta Faggi Enrico S.p.A., l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 – ter del D.Lgs n. 152/2006 per l'impianto ubicato nel Comune di Sesto Fiorentino via E. Majorana, n. 101 – 103;
2. **di dare atto** che l'installazione della ditta Faggi Enrico S.p.A. rientra nell'ambito dell'AIA per la categoria di cui all'Allegato VIII punto 5. "Gestione Rifiuti" **5.5.** Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
3. **di autorizzare** la ditta Faggi Enrico S.p.A.:

A) all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le attività, tipologie e quantitativi di cui all'allegato n. 2 (Allegato Tecnico) e successive schede numerate, parti integranti del presente atto;

B) alle emissioni in atmosfera autorizzazione ambientale ricompresa nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 secondo quanto indicato nell'Allegato n.2 (Allegato Tecnico) parte integrante del presente atto;

4. di dare atto che:

- con il presente provvedimento sono sostituite ai sensi del comma 11 dell'art.29-quater del D.Lgs 152/06, l'autorizzazione di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 e degli artt. 237 quinquies e 37 sexies e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- non sono ricomprese nelle attività AIA:

I. le attività produttive svolte dall'azienda di tipo chimico fisico, incenerimento, in quanto i quantitativi di rifiuti trattati sono inferiori alle soglie previste dall'Allegato VIII parte II del DLgs 152/2006 e smi;

II. le attività di produzione di sostanze/miscele, svolte dall'azienda, in quanto non prodotte su scala industriale;

- ai sensi del D.Lgs. 46/2014, l'installazione è in possesso di registrazione EMAS, e che pertanto la presente autorizzazione ha la durata di 16 anni;

5. **di dare atto** che la documentazione rappresentativa dell'impianto, dei vari comparti e delle attività svolte è elencata nell'Allegato n.1, parte integrante del presente atto;

6. **di approvare** il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Allegato n. 3 di cui al documento "pmc- ID_6341067", con le prescrizioni di cui all'Allegato n.2 (Allegato Tecnico) parte integrante del presente atto;

7. **di stralciare** dall'approvazione tutte le parti presenti nelle relazioni e nelle planimetrie in contrasto con quanto stabilito nel presente atto (Allegato 1);

8. **di rimandare** per le proprie competenze, al Comune di Sesto Fiorentino per quanto attiene gli aspetti specifici relativi ai gas tossici;

9. **di stabilire** che:

- i valori limite per le emissioni nell'atmosfera per ogni singolo inquinante e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, sono riportati nell'Allegato n.2 (Allegato Tecnico);

- secondo quanto disposto dalla DGRT 885/2010 e dal D.M. 24.4.2008, l'impianto è soggetto a controllo periodico da parte di ARPAT e che gli oneri sono da versare da codesto gestore direttamente ad ARPAT. A tale fine, questa Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana comunicherà ad inizio anno se nell'anno in corso verrà effettuato il controllo e la tariffa da versare. Il controllo ordinario ARPAT sull'impianto (ai sensi dell'art. ART. 29-sexies comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006) consisterà nelle azioni di cui alla tabella sottostante che sarà cura di ARPAT di stabilirne la cadenza e darne comunicazione a questa Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana e alla ditta:

Azioni
Verifica dei risultati degli autocontrolli presenti in azienda
verifica analitica delle emissioni relative ai punti di emissione. I controlli saranno effettuati in contemporanea agli autocontrolli periodici effettuati da parte della ditta

Verifica della corretta gestione dei rifiuti
valutazione dei report annuali dell'impianto
Verifica dei livelli di rumore al confine
Verifica analitica dei piezometri posti a valle ed a monte dell'impianto

- 10. di subordinare** la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla presentazione alla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana della garanzia finanziaria, sulla base della DGRT n. 743 del 6 agosto 2012 e s.m.i., come previsto dall'art 208 del D. Lgs. n. 152/2006, a copertura dell'attività di gestione rifiuti per un importo pari a € 133.379,00 (centotrentatremilatrecentosettantanove/00), tenuto conto:
- delle garanzie finanziarie già prestate a suo tempo dalla società;
 - dell'abbattimento previsto in quanto attività certificata UNI ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001: 2004 e BS OHSAS 18001:2007;
- 11. di stabilire**, ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06, che l'adeguamento alle modalità gestionali autorizzate con il presente atto, devono essere comunicate dal gestore, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 12. di fare salve** le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006;
- 13. di stabilire** che la ditta Faggi Enrico S.p.A. al momento dell'eventuale cessazione dell'attività, dovrà assolvere agli obblighi di censimento, così come dispone il punto 10.5.2 Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004; a tale fine e dovrà essere presentato un piano di investigazione del sito teso ad accertare l'assenza di inquinamento. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dell'area;
- 14. di precisare**, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:
- l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Atto amministrativo è il Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli n. 26, Firenze;
 - è stata assegnata al Dirigente Dott. Ing. Andrea Rafanelli la responsabilità del procedimento in oggetto;
- 15. di trasmettere** il presente atto al SUAP del Comune di Sesto Fiorentino, per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/2010, inviando copia comprensiva della data di notifica dell'Atto conclusivo, allo scrivente Settore della Regione Toscana, all'Ufficio Ambiente del Comune territorialmente competente, ad ARPAT Dip.to di Firenze, ad ARPAT Agenzia Regionale, all'Ufficio Gestione Catasto Rifiuti di Firenze, all'Azienda Sanitaria Dipartimento Prevenzione Pubblica Toscana Centro, all'Autorità Idrica Toscana ed a Publiacqua S.p.A.;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1 *DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI*
f2fb51f03abf098fbb006a6e52aeda8d3ae555ab31a8d99eb9bd2c393cb51807

- 2 *ALLEGATO TECNICO*
d36d819ea9b104b79e8445d66ed19b65143fa670a258322c718bac7e283d65ad

- 3 *PMC*
e254fb9af929e33a6ef5291ec7157fc22caa0c062fc5260a92f9883992093b1e

CERTIFICAZIONE